DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 2

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore della collettivita' da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1.1 e' soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

3) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter e' rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;

4) il comma 9 e' soppresso;

c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater e' soppresso.

Versione in vigore dal 3 luglio 2013, non più in vigore dal 20 agosto 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-esecuzione-della-pena/art-2-modifiche-alla-legge-26-luglio-1975-n-354/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it